

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 febbraio 2023.

**Armi e materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (TULPS);

Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante «Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo»;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in materia di armi per uso sportivo», e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», nel prosieguo solo Codice dell'ordinamento militare;

Visto in particolare, l'art. 2098, comma 1, lettera *a*), del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui il diritto all'obiezione di coscienza non è esercitabile da coloro i quali risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi di cui agli articoli 28 e 30 TULPS o a materiali esplosivi, ad eccezione di quelli privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi;

Visto inoltre, l'art. 2111, comma 6, terzo periodo, del predetto Codice dell'ordinamento militare, secondo cui le autorità di pubblica sicurezza non possono rilasciare o rinnovare ai soggetti ammessi a prestare servizio civile autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto armi e materiali esplosivi, ad eccezione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 2098 del medesimo codice;

Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 e, in particolare, l'art. 9;

Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 recante «Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo» e, in particolare, il titolo I;

Considerato che le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive, attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sono oggi esercitate dalla Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive di cui al predetto art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Ritenuto di dare attuazione alla previsione di cui al citato art. 2098 del decreto legislativo n. 66 del 2010, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 3 aprile 2006, al fine di assicurare che le autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi siano rilasciate esclusivamente ai soggetti che non si trovino in situazioni personali di incompatibilità con la titolarità dell'autorizzazione stessa;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive nella seduta n. 6 dell'11 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2098, comma 1, lettera *a*) del Codice dell'ordinamento militare, individua le armi e i materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Art. 2.

*Armi e materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva.*

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono armi non dotate di significativa capacità offensiva quelle disciplinate dal titolo I del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano come non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell'ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85.

3. Sono, altresì, da intendersi privi di attitudine a recare offesa alle persone i materiali esplosivi inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all'uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all'offesa.

Art. 3.

#### *Disposizioni transitorie*

1. È fatta salva la validità delle autorizzazioni in materia di armi e materiali esplosivi, conseguite dai soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.



## Art. 4.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

*Il Ministro:* PIANTEDOSI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2023, foglio n. 896*

23A03353

**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 9 giugno 2023.

**Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2023/277.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione del 5 ottobre 2022, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018, 1° luglio 2019 e 29 settembre 2021 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2023/277;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2023

*Il Ministro della difesa*  
CROSETTO

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Il Ministro dell'interno*  
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese  
e del made in Italy*  
URSO

